



Il tracciamento delle sostanze estremamente preoccupanti attraverso il Database SCIP

Veronica Scutari – ENEA

Webinar DATABASE SCIP: ISTRUZIONI PER L'USO- Rete EEN

10 Dicembre 2020

Divisione Uso Efficiente delle risorse e chiusura dei cicli

2019 - 2021

2° Accordo di Collaborazione triennale con il Ministero dello Sviluppo Economico per il supporto tecnico - scientifico sul Regolamento REACH

In particolare fornisce:

- Supporto scientifico laddove siano necessarie competenze multidisciplinari proprie dell'ENEA
- Supporto per la gestione dell'Helpdesk REACH
- Partecipazione ai lavori del Comitato ECHA per l'analisi socio-economica (SEAC) e nel tavolo della CSR-Roadmap
- Partecipazione a tavoli di lavoro nazionali quali il Comitato tecnico di coordinamento, il Gruppo di lavoro «confronto con le imprese», il Gruppo di lavoro «supporto ai Comitati ECHA»

Novembre
2020

Accordo di Collaborazione inter-istituzionale con il MATTM per il supporto alle imprese in relazione alla Banca dati SCIP, nell'ambito dei servizi offerti dall'Helpdesk nazionale REACH

L'Autorità Competente per la normativa sui rifiuti è il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

In particolare, l'accordo ha il fine di:

- Fornire risposta a quesiti tecnici sugli obblighi di cui all'art.9, par.1, lett. i) della Direttiva quadro rifiuti, trasmessi dalle imprese all'Helpdesk REACH o in modalità face-to-face (Openday);
- Organizzare iniziative di comunicazione a beneficio delle imprese per informarle sugli obblighi, discutere eventuali criticità ed individuare possibili soluzioni.



Benvenuto all'Helpdesk REACH

L'Helpdesk nazionale REACH è il servizio pubblico e gratuito, messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, che fornisce informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006, sugli obblighi da adempiere, le responsabilità in cui si incorre e le procedure da seguire, in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche. L'Helpdesk è istituito ai sensi dell'art. 124 del Regolamento REACH.

È possibile usufruire del servizio attraverso le seguenti modalità:

- ricercando nel sito informazioni dedicate sulla normativa e attività di supporto correlate (strumenti, eventi, notizie, temi specifici, etc.)
- accedendo alle risposte ai quesiti più frequenti – [F.A.Q.](#)
- [inviando un quesito](#)
- richiedendo un [incontro individuale con gli esperti dell'Helpdesk](#)

ATTENZIONE. Il servizio reso dall'Helpdesk nazionale REACH è pubblico e gratuito. Non va confuso con servizi di assistenza a pagamento che si presentano utilizzando la stessa denominazione.



OPEN DAY

4 Dicembre 18 Dicembre

L'Helpdesk incontra le imprese
Prossimi incontri il 4 e 18 dicembre solo in modalità videoconferenza.

Supporto alle imprese per gli adempimenti di comunicazione all'ECHA per il Database SCIP



<https://reach.mise.gov.it/>

REACH: REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 entrato in vigore il 1 Giugno 2007

Consideranda n. 29

*...Nel caso di **sostanze estremamente preoccupanti** che sono **presenti in articoli** in quantitativi o concentrazioni superiori ai limiti previsti, qualora l'esposizione alla sostanza non possa essere esclusa e qualora la sostanza non sia stata registrata da una persona per tale uso, **è opportuno che l'Agenzia ne sia informata** ...*

Consideranda n. 56

...i produttori o gli importatori di articoli dovrebbero fornire informazioni sull'uso sicuro di articoli agli utilizzatori industriali e professionali e ai consumatori su richiesta. Tale importante obbligo dovrebbe applicarsi altresì a tutta la catena di approvvigionamento, per consentire a tutti gli attori di assolvere i loro obblighi per quanto concerne la gestione dei rischi derivanti dall'uso delle sostanze.

DEFINIZIONE DI «ARTICOLO» (art.3, paragrafo 3)

*un oggetto a cui sono dati durante la produzione una **forma**, una **superficie** o un **disegno** particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.*

La forma, la superficie o il disegno devono essere determinati e assegnati deliberatamente durante una fase di produzione.

Un oggetto complesso è un insieme di più articoli!



Per capire se il proprio prodotto immesso sul mercato è un articolo ai fini REACH o no è necessario distinguere tra:


 **Articoli a rilascio intenzionale**

 **Articoli senza rilascio intenzionale**

 **Articoli che fungono da contenitore o supporto di una sostanza/miscela**

 **Sostanze o miscele**

[Guida Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli \(cap. 2.3\)](#)



OBBLIGHI DIVERSI PER RUOLI DIVERSI

Produttori di articoli

aziende che fabbricano o assemblano un articolo all'interno della Comunità Europea

Importatori di articoli

aziende stabilite nella Comunità responsabili dell'importazione di articoli semplici o complessi

Fornitori di articoli

ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato

OBBLIGHI DIVERSI PER RUOLI DIVERSI

Obblighi per produttori, importatori e fornitori di articoli:

- Registrazione (solo per articoli a rilascio intenzionale di sostanze chimiche) (art. 7.1)
- Rispetto delle restrizioni (allegato XVII)
- Notifica all'ECHA (art. 7.2)
- Comunicazione a valle (art. 33)

**Notifica
all'ECHA
(art. 7.2)**



**Produttori
Importatori**

1. è presente una sostanza in **Candidate list**
2. la sostanza è presente a concentrazione superiore allo **0.1% p/p**
3. il quantitativo totale di sostanza SVHC presente negli articoli prodotti o importati è **superiore a 1 tonnellata all'anno**

Nella notifica inserire: informazioni sull'azienda, sull'articolo che contiene la sostanza SVHC, sull'uso della sostanza nell'articolo e sull'uso dell'articolo.

**Comunicazione
a valle
(art. 33)**



**Produttori
Importatori
Fornitori**

Art. 33

Comunicare «informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza»

1. è presente una sostanza in **Candidate list**
2. la sostanza è presente a concentrazione superiore allo **0.1% p/p**
3. ~~il quantitativo totale di sostanza SVHC presente negli articoli prodotti o importati è superiore a 1 tonnellata all'anno~~

SCIP

Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

10) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Prevenzione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:
 - i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;
2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati.

DIRETTIVA (UE)

2018/851 del
Parlamento europeo e
del Consiglio
del 30 maggio 2018
che modifica la
direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti

Recepita in Italia
con

D.Lgs 116/2020
e inserita nel
T.U.A. 152/2006

QUAL È L'OBIETTIVO DELLO SCIP?

Ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e i prodotti, inclusi i materiali riciclati.

Rendere disponibili le informazioni (e migliorarne la trasparenza) sulla presenza di sostanze SVHC negli articoli durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, permettendo agli operatori impegnati nelle attività di recupero e riciclo di conoscere le caratteristiche dei materiali destinati al recupero.



- (38) Quando i prodotti, i materiali e le sostanze diventano rifiuti, la presenza di sostanze pericolose può rendere tali rifiuti inadatti per il riciclaggio o la produzione di materie prime secondarie di elevata qualità. Pertanto, in linea con il Settimo programma d'azione per l'ambiente relativo allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, è necessario promuovere misure intese a ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e i prodotti, inclusi i materiali riciclati, e garantire che siano comunicate informazioni sufficienti sulla presenza di sostanze pericolose e in particolare di sostanze estremamente preoccupanti durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Al fine di conseguire tali obiettivi, è necessario migliorare la coerenza tra il diritto dell'Unione in materia di rifiuti, sulle sostanze chimiche e sui prodotti e assegnare all'Agenzia europea delle sostanze chimiche il ruolo di garantire che le informazioni sulla presenza di sostanze estremamente preoccupanti siano disponibili durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche in fase di rifiuto.

Q&A Echa 1606

Q

Where is this new obligation for suppliers of articles coming from?

A

The Article 9(1)(i) of the Waste Framework Directive 2008/98/EC extends the REACH Article 33 duties of suppliers of articles to communicate, under certain conditions, information about the presence of Candidate List substances in their articles down the supply chain and to consumers (upon request) , by requiring them to submit that information also to ECHA.

These obligations of the Directive will also be transposed into the national law of the EU Member States.

Further information:

<https://echa.europa.eu/waste>

<https://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/communication-in-the-supply-chain>

<https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/use-your-right-to-know>

L'obbligo di notifica SCIP si aggiunge agli obblighi REACH a carico dei fornitori di articoli, che devono comunicare le informazioni relative alle sostanze SVHC non solo ai destinatari degli articoli (art.33) ma anche a ECHA stessa .

CHI DEVE PRESENTARE UNA NOTIFICA SCIP?

L'obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell'UE contenenti una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) presente in Candidate List in una concentrazione superiore a 0,1% p/p.

- Produttori e assemblatori dell'UE,
- Importatori dell'UE,
- Distributori dell'UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

ESENZIONI

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall'obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.

I dettaglianti che sono contemporaneamente anche importatori NON sono esentati dalla notifica SCIP!



[Q&A 1609](#) di ECHA

QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE ALL'ECHA?

- Dati che consentano l'identificazione dell'articolo;
- Il nome, l'intervallo di concentrazione e l'ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell'elenco delle sostanze candidate presente/i in quell'articolo;
- Altre informazioni che consentano l'uso sicuro dell'articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.

COME SI TRASMETTONO I DATI?

Le informazioni da trasmettere devono essere nel formato **IUCLID**.



QUALI SONO LE TEMPISTICHE?



L'obbligo di notifica al Database SCIP si applica a partire dal **5 GENNAIO 2021**.

Il database per presentare le notifiche SCIP è già attivo dal **28 OTTOBRE 2020**.

QUALI SONO LE TEMPISTICHE? Domande frequenti

1. L'obbligo di notifica parte dal 5 gennaio 2021 ma entro quanto tempo deve essere effettuata relativamente ad una SVHC già presente nella Candidate List e presente nell'articolo oltre lo 0,1% in peso?

Per gli articoli già sul mercato e che contengono sostanze già presenti in Candidate list, l'obbligo si attua dal 5 gennaio 2021, data entro la quale gli articoli immessi sul mercato contenenti sostanze SVHC in candidate list in concentrazione superiore allo 0.1% p/p devono essere notificati. Il Database SCIP è già pronto per ricevere le notifiche, quindi si suggerisce di non arrivare a ridosso della scadenza, ma preparare le notifiche fin da ora.

QUALI SONO LE TEMPISTICHE? Domande frequenti

2. Quanto tempo si ha per effettuare una notifica SCIP dal momento che una nuova sostanza entra nella Candidate List? Sei mesi come per la notifica ai sensi dell'articolo 7.2 del REACH?

Come indicato nella [Q&A n. 1668](#), per articoli che contengono sostanze che sono incluse in candidate list dopo il 5 gennaio 2021, il fornitore deve presentare una nuova notifica SCIP o aggiornare una precedente notifica SCIP al momento della successiva fornitura o immissione sul mercato o importazione, dopo che la sostanza è stata inclusa in Candidate list.

La [Guida agli articoli](#) afferma che *"le informazioni devono essere fornite al destinatario dell'articolo quando l'articolo viene fornito per la prima volta dopo l'inclusione della sostanza nell'elenco di sostanze candidate"*.

Ne risulta che la notifica SCIP dovrebbe essere presentata quando l'articolo viene immesso sul mercato dell'UE per la prima volta dopo l'inclusione della sostanza in candidate list.

QUALI DATI TRASMESSI ALLA BANCA DATI SCIP SARANNO PUBBLICATI DALL'ECHA?



Le informazioni trasmesse alla banca dati SCIP saranno accessibili al pubblico e pertanto disponibili prontamente agli operatori dei rifiuti nell'obiettivo di colmare le attuali lacune nel flusso delle informazioni.

L'ECHA pubblicherà le informazioni ricevute come pervenute sul proprio sito web.

La qualità dei dati resta di competenza di ciascun soggetto obbligato.

Nel contempo, l'ECHA garantirà la protezione delle informazioni commerciali riservate, qualora giustificata.

QUALE TIPOLOGIA DI NOTIFICA PRESENTARE?

Tutti i fornitori di articoli contenenti sostanze in candidate list sopra lo 0.1% p/p devono notificare gli articoli immessi sul mercato.

Sono però state predisposte delle funzione di semplificazione per alcune categorie di fornitori:

- NOTIFICA SCIP SEMPLIFICATA (SSN) sviluppata principalmente per i **distributori** che possono agganciarsi alle informazioni già presentate da un attore nella catena di approvvigionamento che ha notificato l'articolo fornito
- FUNZIONE «REFERENCING», sviluppata principalmente per gli **assemblatori** in quanto consente ai fornitori di oggetti complessi di fare riferimento, per uno o più componenti dell'oggetto complesso, a dati già presentati all'ECHA dal produttore/importatore dei singoli componenti.

Maggiori informazioni:

- Guida [Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA](#)

IL CASO DEGLI OGGETTI QUASI IDENTICI

Per «oggetti quasi identici» si intendono quelli che rispettano i seguenti criteri:

- Hanno la stessa funzione o uso;
- Contengono la stessa/e sostanza/e dell'elenco di sostanze candidate;
- Il materiale di cui sono fatti gli articoli è lo stesso;
- Le istruzioni per l'uso sicuro sono le stesse.

Gli articoli che soddisfano questi criteri possono quindi essere presentati nella stessa notifica SCIP, a condizione che gli elementi per l'identificazione di ciascun articolo (ad esempio nome ed identificatori alfanumerici) siano inclusi nella notifica.

Maggiori informazioni:

- documento [SCIP IT user group](#) presentato il 15 luglio, disponibile sul sito ECHA
- Guida [Information requirements for SCIP notifications](#)

ASPETTI CRITICI

- È necessario comunicare **ulteriori informazioni** rispetto a quelle previste dall'art.33 del Regolamento REACH, ma introdotte da ECHA nella banca dati.

(Identificativo articolo primario (PN, GTIN, categoria dell'articolo (CN/TARIC code), se prodotto in UE, concentrazione della sostanza in CL, categoria del materiale e/o miscela)
- Aumento delle informazioni da comunicare, collezionare e gestire da parte dei soggetti coinvolti.

Conservazione 10 anni.
- Molte aziende ancora non sono preparate.
- Elevato impatto per le aziende coinvolte, soprattutto per i fornitori di articoli complessi.

CONSIGLI ECHA

- Assicurarsi di segnalare solo i componenti contenenti sostanze dell'elenco di sostanze candidate.
- Includere un'identificazione chiara e comprensibile degli articoli per rendere le informazioni utili per gli utenti del database.
- Evitare strati ridondanti di componenti e sub-componenti.

(Una gerarchia molto complessa non porta necessariamente alcun vantaggio nell'identificazione dell'articolo contenente la sostanza dell'elenco di sostanze candidate. Per i prodotti più comuni possono essere sufficienti da due a cinque strati, mentre per quelli più complessi il numero di strati dovrebbe essere il più basso possibile, potenzialmente non più di sette.)

CONSIGLI ECHA

- Per evitare la duplicazione di dati, utilizzare l'opzione «referencing»
(per fare riferimento a dati già inviati da altri.)
- Per quanto possibile, raggruppare articoli simili
- Se necessario, notificare separatamente i componenti più grandi (ad es. motore, sedili, batteria) e quindi referenziarli nella notifica dell'oggetto complesso di primo livello (ad es. automobile).

Ciò faciliterà anche gli aggiornamenti futuri e ridurrà la necessità di preparare nuove notifiche.
- Contattare ECHA se queste misure non aiutano a ridurre la complessità della notifica.

RIASSUMENDO...

Per produttori, importatori e fornitori di articoli che contengono sostanze in concentrazione superiore allo 0,1% p/p sussistono principalmente 3 obblighi, derivanti dal Regolamento REACH e dalla normativa sui rifiuti e che permettono il tracciamento delle sostanze SVHC:

- Notifica all'ECHA (art.7.2)
- Comunicazione a valle (art. 33)
- Notifica SCIP



AZIONI A SUPPORTO

- Inviare un quesito attraverso la funzione “Quesito SCIP” sul sito <https://reach.mise.gov.it/> o richiedere un incontro face-to-face con gli esperti.
- L'ECHA ha reso disponibile materiali di supporto (disponibile nella pagina [Supporto SCIP](#)) a diversi livelli di complessità per soddisfare esigenze diverse.
 - Per le aziende che non conoscono gli obblighi della direttiva quadro rifiuti e la banca dati SCIP, l'ECHA ha sviluppato del materiale in 23 lingue, quale un'[infografica](#) e un [volantino](#),
 - Materiale di approfondimento solo in lingua inglese:
 - [Q&A Waste Framework Directive - SCIP database](#)
 - [Requirements for SCIP Notifications](#)
 - [How to prepare and submit a SCIP notification](#)
 - [Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA](#)
 - [Validation rules for SCIP notifications](#)
 - [Dissemination and confidentiality in the SCIP Database](#)



REACH Helpdesk Servizio nazionale di assistenza
Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Grazie!

veronica.scutari@enea.it